SERVIZI DI VERIFICA STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 462/01

Il cliente è tenuto ad eseguire la verifica straordinaria del proprio impianto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 462/01, in caso di:

a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.

Il Tecnico incaricato dell'esecuzione della verifica, prende visione dei rapporti di verifica precedente e la documentazione necessaria per l'espletamento della verifica straordinaria, al fine di analizzare tale documentazione e verificarne la completezza e la conformità, facendo riferimento alla normativa tecnica.

In caso di carenza o non conformità della documentazione, il Tecnico provvede a fare richiesta di integrazione della documentazione mancante.

Se l'analisi documentale ha esito favorevole, il Tecnico incaricato procede alle prove e verifiche in campo dell'impianto, al fine di verificare che i dati forniti e l'impianto stesso siano conformi alla normativa.

Il Cliente, Proprietario e/o Legale Rappresentante dell'impianto oggetto di Verifica Straordinaria, è tenuto a:

- garantire l'accesso ai locali di ubicazione dell'impianto;
- fornire l'assistenza richiesta al tecnico verificatore;
- presentare al verificatore le informazioni, i dati e la documentazione (dichiarazione di conformità alla regola dell'arte, rapporti di ispezioni precedenti, documentazione tecnica dell'impianto, documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche) al fine di poter erogare il servizio richiesto.

L'ispettore incaricato può eseguire l'ispezione solo in presenza di un preposto della sicurezza dell'impianto elettrico in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

In sede di verifica il Tecnico accerta che sia presente la documentazione dell'impianto ed esamina lo stesso per ciascuno dei casi per cui è prevista la verifica straordinaria. In particolare:

a) precedente Verbale di verifica periodica con esito negativo: l'ispettore accerta l'ottemperanza delle prescrizioni riportate sul Verbale negativo e verifica, se prevista, la documentazione tecnica;
b) modifiche sostanziali apportate all'impianto che non rientrano nella ordinaria e straordinaria manutenzione, l'Ispettore verifica il corretto funzionamento dell'impianto elettrico sottoposto a modifica;
c) su richiesta del cliente: l'ispettore acquisisce la documentazione necessaria e procede ad un'ispezione completa.

Per tutti i casi sopra elencati, l'ispettore riporta all'interno dei rapporti di verifica nella sezione Modifiche apportate all'impianto (in caso di verifica straordinaria) la modifica che è stata apportata all'impianto per la quale è stato necessario effettuare la verifica straordinaria e il relativo esito.
Al termine dell'attività ispettiva il Tecnico deve esprimere un giudizio circa l'esito della verifica straordinaria effettuata sul verbale di verifica.

Verbale di Verifica Straordinaria con esito positivo
L'esito positivo determina la rimessa in esercizio dell'impianto; il Cliente, una volta ricevuto il ***Verbale di Verifica"*** e del "***Riesame Verbale di Verifica"*** mezzo pec o posta, li conserva e ottempera alle eventuali osservazioni indicate sul verbale.

Verbale di Verifica Straordinaria con esito negativo
L'esito negativo nega il consenso alla rimessa in esercizio dell'impianto. INAL fornisce i motivi dettagliati che hanno determinato tale esito e provvede a comunicarlo ufficialmente, entro due giorni lavorativi dall'emissione, a mezzo raccomandata A.R., pec o posta certificata, oltre che al Cliente, anche all'Ufficio per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro competente (in caso di verifica di impianto installato in azienda o unità produttiva) o all'Ufficio Comunale competente (in caso di verifica di impianto installato in condominio).
Il Cliente, una volta ricevuto il verbale di verifica mezzo pec o posta, lo conserva e ottempera alle non conformità riscontrate e alle eventuali osservazioni indicate.
A seguito di comunicazione da parte del Proprietario/Legale Rappresentante della conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto, si procederà a eseguire un'ulteriore verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del DPR 462/01 e secondo le modalità nel presente paragrafo.

L'invio del ***"Verbale di Verifica"*** e del "***Riesame Verbale di Verifica"*** al Cliente, anche in questo caso, avviene solo dopo che è stato riscontrato il pagamento dell'attività di verifica svolta. A richiesta del Cliente assieme al Verbale di Verifica vengono inviate le relative ***"Check list di Verifica"***.
In caso di verifica straordinaria in accordo all'art. 7 del D.P.R. 462/01, le scadenze delle verifiche periodiche vengono calcolate sulla base della data di effettuazione della verifica periodica precedente, mantenendo la medesima periodicità (2 anni o 5 anni, a seconda della periodicità prevista per l'impianto).
In caso il Cliente dovesse richiedere copia del ***"Verbale di Verifica"***, per gli usi consentiti dalla legge, l'Organismo Abilitato, visti gli atti, rilascia copia del suddetto verbale nell'arco di 10 giorni lavorativi.

SERVIZI DI VERIFICA STRAORDINARIA CONTESTUALI AI SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA

La INAL S.r.l. prevede la possibilità, per il Cliente, di eseguire sull'impianto una verifica straordinaria contestualmente all'esecuzione di una verifica periodica.

In particolare, può accadere che la scadenza biennale/quinquennale della verifica periodica coincida con la necessità di effettuare una verifica straordinaria, possibilità che si può verificare in tutti i casi descritti in precedenza e che qui sono riportati:

a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore di lavoro.

Il Tecnico incaricato eseguirà preliminarmente la verifica straordinaria, così come descritto nel paragrafo precedente (§ 12), e nel caso in cui la verifica straordinaria abbia avuto esito positivo procederà all'esecuzione della verifica periodica, come descritto nel paragrafo § 11.

L'esito della verifica straordinaria e della contestuale verifica periodica espresso dal Tecnico verificatore all'interno del Verbale di verifica può essere positivo o negativo. L'esito positivo sarà rilasciato solo se sia la verifica straordinaria che la verifica periodica risulteranno avere entrambe esito positivo.

Per gli impianti per cui viene effettuata la verifica periodica contestuale alla verifica straordinaria, la successiva verifica periodica è stabilita entro i due/cinque anni a partire dalla data della verifica congiunta.